



Rep.Gen.n.2330-2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 411 del 20-10-2016

(n. 1247 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA DEL TRIBUNALE CHIETI-IMPEGNO ED AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che

- si rende necessario procedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento presso il Tribunale di Ortona, di Via Tripoli, con oneri carico del Comune di Ortona in qualità di proprietario dell'edificio;

-presso l'impianto termico si sono riscontrate diverse anomalie di funzionamento alla centrale termica in termini di perdita di gas, valvola intercettazione gas obsoleta e antivibrante in acciaio obsoleto, entrambi da sostituire;

- l'art. 1 del comma 270 della L. Finanziaria 2016, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, ha previsto la facoltà per gli enti comunali di effettuare acquisti e affidamenti di servizi con modalità non elettronica per importi inferiori a mille euro, con l'avvertenza che tale importo dovrà tenere conto della non applicazione del principio artificioso del frazionamento, pena l'elusione dell'obbligo normativo;

- per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura tramite il mercato libero in quanto l'importo presuntivo della fornitura è inferiore a 1000 euro;

-che, per il tramite del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, è stata interpellata una ditta specializzata nel settore impiantistico e climatizzazione la quale ha rimesso un'offerta per manutenzione straordinaria della centrale termica per un importo parti ad € 960,00 oltre iva di legge

-il suddetto preventivo di spesa rimesso dalla ditta "S2 Società di Servizi per l'Edilizia", con sede in Francavilla al Mare, Via Nazionale Adriatica Nord n. 102, partita Iva 01894190691, per:

-Sistemazione perdita gas su tubo di collegamento della caldaia con sostituzione di tratto di tubazione zincata da 1"1/2 lunghezza ml 1,00, con relativa accessoristica;
 -Sostituzione valvola intercettazione gas, con fornitura e posa in opera di nuova valvola intercettazione DN40, previo smontaggio valvola esistente, compresi i relativi fissaggi, collegamenti e ogni altro onere occorrente;
 -Sostituzione antivibrante in acciaio con fornitura e posa in opera di nuova antivibrante in acciaio inox da 1"1/2 previo smontaggio dell'esistente, compresi i relativi fissaggi, collegamenti ed ogni altro onere occorrente,

risulta congruo e conveniente per l'ente comunale e corrispondente a quanto previsto dall'art. 36, c.2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016 per le forniture sotto soglia;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 4307336 del 20.07.2016, scadenza 17.11.2016;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZCF1BA814E;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Affidare alla ditta "S2 Società di Servizi per l'Edilizia", con sede in Francavilla al Mare, Via Nazionale Adriatica Nord n. 102, partita Iva 01894190691, n. fornitore 154816, la manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria della centrale termica dell'edificio che ospita la Sezione distaccata di Ortona, Tribunale di Chieti, al costo di € 1.171,20 iva compresa;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo	05202020
Impegno n.	20160003035
Codice creditore	154816
Nome creditore	S2 Società di Servizi per l'Edilizia
Partita Iva	01894190691
Indirizzo	Via Nazionale Adriatica Nord n. 102
Causale	Manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria della centrale termica dell'edificio che ospita la Sezione distaccata di Ortona, Tribunale di Chieti
CIG	ZCF1BA814E
Cod uni uff	FCXJ9N
Importo	€ 1.171,20

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.171,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2016	050202020	1.171,20

IL COMPILATORE
 AURO

IL DIRIGENTE
 Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 25 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993